

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'articolo 40 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006

viene istituita la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia Autonoma di Trento,
che adotta il seguente

Statuto

ART. 1 Finalità

1. La Consulta Provinciale degli Studenti, di seguito denominata CPS, ha lo scopo di assicurare un confronto tra tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori presenti sul territorio provinciale favorendo la comunicazione, ottimizzando e integrando in rete le attività extrascolastiche, creando e/o migliorando gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di scambio e d'incontro.
2. La CPS valorizza il potenziamento dell'offerta formativa proveniente dal territorio e formula, in collaborazione con gli organismi competenti, proposte per arricchire la scuola e il mondo studentesco.
3. La CPS può promuovere rapporti di collaborazione con le Associazioni Studentesche locali e nazionali e con gli ex membri della Consulta, ferma restando la propria autonomia decisionale, organizzativa e politica che è tutelata dal presente Statuto.
4. La CPS può promuovere progetti di volontariato, sviluppo della persona, sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, valorizzazione delle capacità espressive artistiche e culturali degli studenti, informazione sugli organi collegiali della scuola e sui diritti degli studenti. Per raggiungere tali obiettivi la CPS può stringere rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati nonché con organismi e associazioni operanti nel campo delle politiche giovanili, del mondo della scuola, della cultura, del sociale e della salvaguardia dell'ambiente.
5. La CPS persegue finalità di coordinamento, informazione, rappresentanza delle proprie attività in ambito scolastico, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

ART. 2 Sede

1. La CPS ha sede in Trento, presso il Palazzo dell'Istruzione, in Via Gilli, 3.

ART. 3 Elezioni della Consulta

1. Sono membri effettivi della CPS due studenti eletti da ciascun Istituto scolastico e formativo del secondo ciclo di istruzione della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art 40 della Lp n° 5 del 7/8/2006. Il mandato dei membri della consulta è biennale.

2. Le elezioni per il rinnovo dell'assemblea plenaria della CPS avvengono all'inizio dell'anno scolastico nel quale è previsto il rinnovo della stessa. Entro il 31 ottobre di ogni anno le segreterie di tutte le scuole interessate dovranno comunicare al referente della CPS designato presso l'Assessorato all'Istruzione i nominativi e i dati utili di ogni rappresentante eletto per la convocazione dell'assemblea plenaria.

3. Nei casi di accorpamento degli Istituti o di palesi necessità, le Istituzioni Scolastiche dovranno tutelare l'adeguata rappresentanza degli studenti delle realtà scolastiche accorpate, nominando se necessario un numero maggiore di rappresentanti presso la CPS.

4. Qualora in un Istituto scolastico non venissero presentate candidature alla carica di rappresentante presso la CPS, o venisse presentata una sola candidatura, il Dirigente scolastico ha facoltà di nominare, sentiti i rappresentanti degli studenti del consiglio dell'istituzione, uno o due delegati, a seconda delle necessità, i quali parteciperanno alle riunioni della CPS con diritto di voto, rappresentando a tutti gli effetti l'istituzione scolastica all'interno della CPS.

5. I membri della CPS decadono nel momento in cui cambiano l'istituzione scolastica. In questo caso sarà compito dell'istituzione scolastica che è rimasta priva di rappresentante sostituirli con i primi dei non eletti o, in mancanza di questi, attraverso l'indizione di elezioni suppletive oppure con l'individuazione di un rappresentante da parte del Dirigente scolastico, come previsto dall'art 3, comma 4 del presente statuto. I rappresentanti della CPS che si trasferiscono in una nuova istituzione scolastica non mantengono nella nuova istituzione la carica di membri della CPS.

6. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri, alle riunioni dell'assemblea plenaria è prevista la firma in entrata e in uscita, con la relativa definizione degli orari. Le assenze verranno comunicate alle scuole di appartenenza.

7. Ai componenti della CPS provinciale spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

ART. 4 Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Provinciale degli Studenti:

- l'Assemblea plenaria;
- le Commissioni;
- il Presidente;
- il Consiglio di presidenza;
- il Vicepresidente;
- i Segretari.

ART. 5 L'assemblea plenaria

1. Partecipano all'assemblea plenaria tutti i membri effettivi eletti dagli studenti dei vari istituti. È possibile la partecipazione di persone esterne alla CPS esclusivamente su invito del Presidente o del Consiglio di Presidenza e solo a titolo consultivo.

2. I membri della CPS sono tenuti a comunicare preventivamente (anche per via informatica) al Presidente della CPS o al referente della propria commissione l'eventuale assenza dalle riunioni.

3. Hanno inoltre facoltà di assistere alle sedute dell'assemblea, senza diritto di voto, i referenti per la CPS presso l'Assessorato, e, su invito del presidente, il Presidente della PAT, l'Assessore all'Istruzione della PAT, la/il Sovrintendente scolastico il dirigente della struttura provinciale competente per la CPS e gli ex- presidenti della CPS.

4. L'eventuale partecipazione di giornalisti e rappresentanti dei mezzi di informazione, nonché di rappresentanti degli studenti non eletti nell'ambito della CPS, può avvenire solo se espressamente autorizzata dal Presidente.

5. L'assemblea si riunisce, di norma convocata una volta al mese, su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un quinto dei suoi componenti o di un terzo del Consiglio di presidenza.

6. All'assemblea vengono presentati le attività e i progetti della CPS formulati dal consiglio di presidenza, dal Presidente o dalle commissioni; questi dovranno essere discussi ed in seguito

sottoposti al voto dell'assemblea prima di procedere alla loro realizzazione pratica. Il voto dell'assemblea è vincolante.

7. L'assemblea ha potere propositivo: può presentare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, piani di lavoro al consiglio di presidenza il quale, previo esame di conformità con quanto disposto dal presente Statuto, presenta il disegno all'intera assemblea che lo vota.

8. L'assemblea elegge fra i suoi membri i componenti del Consiglio Provinciale dei Giovani (di seguito CPG) secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del CPG e dal regolamento del CPG.

ART. 6 Le commissioni

1. Per favorire un rapido e ordinato svolgimento dei progetti approvati dalla CPS, l'assemblea plenaria si divide in *commissioni*, proposte dal consiglio di presidenza e approvate in assemblea plenaria.

2. Tutti i membri della CPS scelgono a quale commissione appartenere e di norma partecipano ai lavori della commissione prescelta per tutta la durata della Consulta. Per essere operativa, ogni commissione deve raggiungere il numero iniziale di almeno 5 rappresentanti. È possibile un cambiamento di commissione motivandone la richiesta al presidente, fatta salva la necessità di garantire il corretto funzionamento delle commissioni attivate dalla CPS.

3. Ogni commissione elegge un Presidente che si occupa di gestire e coordinare i lavori della commissione stessa. Il Presidente partecipa di diritto al Consiglio di presidenza.

4. Il Presidente della CPS ha facoltà di sfiduciare un Presidente di commissione, esprimendone le motivazioni tramite comunicazione alla commissione interessata e all'assemblea plenaria. In questo caso, la commissione si riunisce entro dieci giorni per procedere all'elezione di un nuovo Presidente oppure per la riconferma dello stesso con una votazione a maggioranza semplice.

5. Ogni commissione nomina un segretario che coadiuva il Presidente nell'espletare le proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza; esso inoltre redige i verbali di ogni seduta di commissione.

6. Le commissioni svolgono il proprio compito in modo autonomo comunicando il calendario dei lavori al Consiglio di presidenza, che ne esamina l'operato.

7. I documenti presentati dalle commissioni all'assemblea plenaria sono tutti soggetti a

votazione e possono essere modificati in sede di dibattito.

8. Ad ogni riunione dell'assemblea plenaria i Presidenti relazionano riguardo al lavoro svolto in sede di commissione.

9. Le commissioni vengono convocate dai Presidenti ogni qualvolta sia necessario, anche in orario pomeridiano.

10. Vengono istituite tre commissioni permanenti:

- **Istruzione**
- **Legalità**
- **Cultura, eventi e informazione**

Tali commissioni possono essere coinvolte nell'elaborazione di documenti a supporto dell'attività del Consiglio di Presidenza della CPS

Rimane salva la facoltà di istituire altre commissioni in relazioni alle tematiche di interesse degli studenti eletti

11. Ogni eventuale sottocommissione vedrà l'elezione di un referente. Tale carica non comporta tuttavia il diritto a prendere parte al Consiglio di Presidenza; il Presidente di commissione ha facoltà di relazionare in merito al lavoro svolto in commissione di cui sono i rappresentanti

ART. 7 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 11.

2. Il presidente convoca l'assemblea plenaria, ne coordina i lavori, facilita le attività della Consulta, modera gli interventi dell'assemblea. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di presidenza, presenzia alle riunioni delle commissioni e rappresenta la CPS in occasione di convocazioni da parte di istituzioni, enti ed associazioni, sia locali che nazionali.

3. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del presidente della nuova CPS. Il Presidente ha facoltà di nominare un delegato che rappresenti la CPS in eventi e occasioni istituzionali. Lo stesso deve essere un componente effettivo della CPS.

4. Il Presidente ha l'obbligo di redigere un programma di presidenza con la consulenza del

vicepresidente e dei segretari, al fine di determinare gli indirizzi programmatici per il biennio in cui è in carica. Il documento è sottoposto alla votazione dell'assemblea non appena redatto.

5. Alla fine del mandato il Presidente relaziona, anche avvalendosi di un eventuale documento finale, sull'operato della CPS uscente.

6. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente della CPS assume il ruolo di tutor della nuova CPS. Il tutor, che si rende disponibile a partecipare ai lavori della CPS come consulente, appoggia e supporta il nuovo Presidente nella gestione della CPS.

ART. 8 Il vicepresidente

1. Il vicepresidente esercita le stesse funzioni del presidente nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere assente e collabora con il presidente nell'organizzazione dei lavori della CPS.

2. Il vicepresidente viene designato secondo le modalità descritte all'art.11.

3. Il vicepresidente può, con apposita delega del presidente, convocare l'assemblea plenaria e sostituire il presidente in qualità di delegato.

ART. 9 I segretari

1. I segretari sono due: uno è scelto su indicazione del Presidente, mentre il secondo viene eletto dall'assemblea.

2. I segretari hanno il compito di verbalizzare le riunioni dell'assemblea e di assistere il presidente durante gli incontri istituzionali, documentando tali circostanze (verbali, foto ecc.) Supporta inoltre l'attività del Presidente e del suo vice nell'organizzazione e nella realizzazione dei lavori della CPS. Possono anche presenziare, se necessario, alle riunioni convocate da istituzioni, enti e associazioni.

3. I segretari collaborano anche nel mantenimento della compostezza dell'assemblea plenaria. Essi hanno quindi l'obbligo di segnalare, se opportuno, eventuali comportamenti fuori luogo al Consiglio di presidenza.

4. I segretari si occupano, inoltre, del controllo delle firme di entrata e di uscita.

ART. 10 Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza è composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dai

segretari e dai referenti di commissione.

2. Il Consiglio di presidenza può proporre al Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva dell'assemblea plenaria; quest'ultimo poi lo inserirà nella comunicazione di convocazione della CPS.

3. Il Consiglio di presidenza ha compiti di attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea. Si incarica inoltre di rendere esecutivo il programma di presidenza coordinando i lavori delle commissioni e stabilendo gli obiettivi di queste ultime.

4. Il Consiglio di presidenza stabilisce gli indirizzi di spesa del budget della CPS, assicurando il corretto svolgimento dei progetti organizzati dalle commissioni.

5. Il Consiglio di presidenza stila il rapporto finale sull'attività della consulta contenente le relazioni sui progetti delle varie commissioni.

6. Il consiglio di presidenza delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

7. Ogni membro del Consiglio di Presidenza decade dall'incarico a seguito di un'assenza ingiustificata e viene sostituito secondo le modalità indicate nell'art. 11

ART. 11 Modalità di elezione degli organi della Consulta Provinciale degli Studenti

1. Le modalità di voto per la carica del presidente all'interno della Consulta Provinciale degli Studenti sono le seguenti:

a) hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea regolarmente eletti dalle singole scuole di appartenenza;

b) il voto è segreto;

c) sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;

d) la votazione è ritenuta valida quando partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

2. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare.

3. Viene eletto alla carica di Presidente il candidato che riceve la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità tra due candidati si procede al ballottaggio tra i due; in tal caso è

necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

4. Il primo dei non eletti fra i candidati alla presidenza ricopre d'ufficio la carica di vicepresidente.

5. Un segretario è scelto su indicazione del presidente. Il secondo viene eletto dall'assemblea per alzata di mano.

6. Tutti i membri della CPS che ricoprono cariche elettive decadono dopo due assenze consecutive non giustificate.

7. Tutti i membri della CPS che ricoprono cariche elettive possono essere sfiduciati qualora la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea lo ritenga opportuno motivandone le ragioni.

di Presidenza e da alcuni membri della CPS uscente.

8. Tutte le cariche vengono di norma elette durante la seconda seduta dell'assemblea plenaria. L'elezione delle cariche può avvenire durante la prima seduta dell'assemblea plenaria solamente a condizione che sia assicurato durante la stessa il tempo necessario alla presentazione del lavoro svolto dalla CPS uscente, alla presentazione degli organi della Consulta e al confronto su proposte progettuali rivolte alla CPS entrante. La prima assemblea verrà gestita dal referente della CPS, dal Consiglio di Presidenza e da alcuni membri della CPS uscente.)

9. Se durante il mandato il Presidente decadesse, la carica di Presidente verrà assegnata d'ufficio al vicepresidente. Qualora anche il vicepresidente sia decaduto, per garantire la continuità dei lavori anche nel periodo estivo, si procederà alla convocazione di un Consiglio di Presidenza, all'interno del quale sarà eletto il nuovo Presidente. Si procederà poi alla votazione della fiducia durante la riunione plenaria successiva. Nel caso in cui la fiducia non venisse accordata, si procederà a nuove elezioni.

ART. 12 *Convocazioni degli Organi assembleari*

1. Di preferenza la data di convocazione degli Organi assembleari sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata via e-mail a tutti gli Istituti scolastici e agli stessi componenti.

2. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata di norma entro il 15 novembre. Di conseguenza gli Istituti dovranno comunicare in tempo utile i nominativi dei

nuovi membri eletti ai sensi dell'art. 3, comma 2.

ART. 13 *Modifiche al presente Statuto*

1. La modifica totale o parziale degli articoli del presente Statuto è possibile mediante approvazione da parte della maggioranza dei membri effettivi dell'assemblea plenaria.

ART. 14 *Disposizioni finali*

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione dell'assemblea. Ad esso si vuole dare la massima diffusione all'interno del mondo scolastico attraverso la Consulta stessa, con la collaborazione dell'Assessorato all'Istruzione e delle strutture amministrative dallo stesso dipendenti, nonché dalle Istituzioni scolastiche interessate. Ogni componente eletto nell'ambito della CPS, in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, è tenuto ad assumere un comportamento consono alle circostanze che si vengono a presentare, adottando tra l'altro, anche un abbigliamento confacente alle stesse

Approvato all'unanimità nell'assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti convocata a Trento, il 25.09.2020 in remoto come da convocazione prot. 573854 del 22.09.2020